




pugliesi innovativi

Sblocca il tuo futuro!

Fatturazione con l'estero e fatturazione elettronica



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

Assessorato alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione

Toolkit

Operazioni con l'estero

Quando si parla di **operazioni con l'estero** (ed in particolare degli adempimenti in materia di fatturazione e registrazione delle fatture) bisogna distinguere se si tratta di:

- **operazioni intracomunitarie**, ovvero realizzate con operatori residenti in Paesi UE

oppure

- **operazioni extracomunitarie**, ovvero realizzate con operatori residenti in Paesi Extra UE



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Operazioni intracomunitarie

I soggetti passivi IVA che intendono porre in essere **operazioni intracomunitarie** devono essere **inclusi nell'archivio Vies (VAT information exchange system)**.

In questo modo tutti i soggetti che operano in ambito comunitario potranno essere facilmente verificati dai committenti, attraverso la consultazione della banca dati VIES dal sito dell'Agenzia delle entrate (<https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>), al fine di accertarne la soggettività passiva IVA e poter porre in essere operazioni Intra-UE.

Operazioni intracomunitarie

- I soggetti IVA, **che non hanno richiesto l'inclusione nel Vies all'avvio dell'attività**, possono farlo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, **direttamente** (se in possesso delle credenziali di accesso ai servizi dell'Agenzia) **o tramite intermediari** incaricati
- I soggetti incaricati della trasmissione telematica **hanno l'obbligo di consegnare** al dichiarante **copia della ricevuta** rilasciata dall'Agenzia.



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Operazioni intracomunitarie

Nelle operazioni intracomunitarie è necessario distinguere se si tratta di:

- **cessioni/acquisti di beni**
- **prestazioni di servizi resi/ricevuti**



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

P I N
Toolkit

Operazioni intracomunitarie

Nelle operazioni intracomunitarie di beni e servizi bisogna distinguere le operazioni:

- **B2B – business to business**, ovvero le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi resi/ricevuti da soggetti passivi UE a soggetti passivi IVA in altri Stati UE
- **B2C – business to consumer**, ovvero le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi resi/ricevuti da soggetti passivi UE verso soggetti privati UE

Cessioni/acquisti intracomunitari di beni

Le cessioni e gli acquisti intracomunitari devono avere le seguenti caratteristiche, ovvero deve essere verificata:

- **l'onerosità** dell'operazione;
- **il trasferimento del diritto di proprietà** (o di un altro diritto reale) sui beni;
- l'effettiva **movimentazione fisica** del bene da uno Stato membro ad un altro;
- lo **status di operatore economico di entrambi i soggetti coinvolti** nell'operazione (tramite l'iscrizione al VIES).

Cessioni/acquisti intracomunitari di beni

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993 le **cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA** in quanto a tali operazioni si applica il regime di **tassazione a “destinazione”** ovvero **l'IVA dovrà essere assolta nello Stato UE di destinazione del bene**, nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto passivo identificato IVA in tale Stato.

1. Se un soggetto passivo residente in Italia (acquirente) effettua l'acquisto di un bene da un soggetto passivo residente in un altro Stato UE (venditore), l'IVA dovrà essere assolta in Italia.
2. Se un soggetto passivo residente in Italia (venditore) vende un bene ad un soggetto passivo residente in un altro Stato UE (acquirente), l'IVA dovrà essere assolta nell'altro Stato UE.

Cessione intracomunitaria di beni da parte di un venditore italiano

PRIMO CASO:

CESSIONE DI BENI DA PARTE DEL VENDITORE ITALIANO

- ACQUIRENTE: soggetto passivo residente in altro Stato UE
- VENDITORE: soggetto passivo residente in Italia

Cessione intracomunitaria di beni da parte di un venditore italiano

1. Il venditore italiano deve emettere la fattura per cessione di beni entro **il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (cioè il momento dell'inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall'Italia verso l'acquirente UE).
2. La fattura **deve contenere obbligatoriamente la dicitura "operazione non imponibile"** ed eventualmente il riferimento normativo "art. 41 D.L. 331/1993".
3. La fattura emessa deve essere **registrata nel registro IVA vendite** entro il giorno 15 del mese successivo.

Acquisto intracomunitario di beni da parte di un acquirente italiano

SECONDO CASO:

ACQUISTO DI BENI DA PARTE DELL'ACQUIRENTE ITALIANO

- ACQUIRENTE: soggetto passivo residente in Italia
- VENDITORE: soggetto passivo residente in altro Stato UE

Acquisto intracomunitario di beni da parte di un acquirente italiano

L'acquirente italiano:

1. riceve una **fattura dal venditore UE senza l'applicazione dell'IVA**
2. deve **integrare** la fattura con il **controvalore in euro** del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla formazione della base imponibile, **se gli importi sono espressi in valuta estera**
3. integrare la fattura indicando l'ammontare dell'IVA (mediante il meccanismo del **reverse charge**), calcolata secondo l'aliquota applicabile in vigore in Italia per quell'operazione

Queste integrazioni devono essere fatte sulla stessa fattura estera.



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Acquisto intracomunitario di beni da parte di un acquirente italiano

4. Deve annotare (registrare) la fattura nel **registro IVA vendite**, entro il mese di ricevimento della fattura, ovvero anche in data posteriore, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al medesimo mese di ricevimento.

L'operazione va quindi riferita alla liquidazione periodica del mese nel quale la fattura è ricevuta.

5. Deve annotare (registrare) la fattura integrata nel **registro IVA acquisti**, entro il mese successivo a quello di ricevimento e comunque non prima dell'annotazione sul registro delle fatture emesse.

Con l'annotazione nei due registri, l'IVA è resa neutrale in fase di liquidazione periodica.

Reverse charge o inversione contabile IVA

Si applica il metodo del **reverse charge** o **inversione contabile IVA** (articolo 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972):

- il fornitore o prestatore emette fattura indicando **esclusivamente** l'importo **imponibile** del bene ceduto o della prestazione eseguita **senza addebitare l'imposta** ed indica la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge
- il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, **è tenuto all'assolvimento dell'imposta** in luogo del fornitore o prestatore

Prestazioni di servizi generici resi/ricevuti

La regola generale sulla **territorialità delle prestazioni di servizi generici** è contenuta nell'**art 7-ter del D.P.R. n. 633/72** secondo cui le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato (cioè in Italia):

- quando sono rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- quando sono rese a committenti non soggetti passivi d'imposta da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Prestazioni di servizi generici resi/ricevuti

Per le prestazioni di servizi resi/ricevuti BtoB rileva la **sede del Committente** (art. 7-ter comma 1 lett. a D.P.R. 633/1972).

Questo significa che il luogo di tassazione viene individuato nel **Paese di stabilimento del Committente**.



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Prestazioni di servizi B2B resi dal prestatore italiano

PRIMO CASO:

PRESTAZIONE DI SERVIZI B2B RESI DAL PRESTATORE ITALIANO

PRESTATORE: soggetto passivo residente in Italia

COMMITTENTE: soggetto passivo residente in altro Stato UE



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Prestazioni di servizi B2B resi dal prestatore italiano

Il prestatore italiano deve:

1. emettere **fattura senza l'applicazione dell'IVA**, con la dicitura di **inversione contabile (reverse charge)** ed il riferimento normativo (art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972) entro **il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (si considerano effettuate al momento di ultimazione della prestazione, ovvero se di carattere periodico o continuativo alla data di maturazione dei corrispettivi, fermo restando che, se antecedentemente a tali momenti viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento)
2. Annotare (registrare) la fattura nel **registro IVA vendite**, entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione.

Prestazioni di servizi B2B ricevuti dal committente italiano

SECONDO CASO: **PRESTAZIONE DI SERVIZI B2B RICEVUTI DAL COMMITTENTE** **ITALIANO**

PRESTATORE: soggetto passivo residente in altro Stato UE

COMMITTENTE: soggetto passivo residente in Italia

Il committente italiano riceverà la fattura dal prestatore UE **senza l'applicazione dell'IVA.**



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Prestazioni di servizi B2B ricevuti dal committente italiano

Una volta ricevuta la fattura, il committente italiano deve eseguire i seguenti adempimenti:

1. **Integrare la fattura con il controvalore in euro** del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla formazione della base imponibile, **se gli importi sono espressi in valuta estera**
2. Integrare la fattura indicando **l'ammontare dell'IVA** (mediante il meccanismo del **reverse charge**), calcolata secondo l'aliquota applicabile in vigore in Italia per quell'operazione, oppure l'eventuale titolo di esenzione, di non imponibilità o di non soggezione ad imposta, con l'indicazione della relativa norma di riferimento

Queste integrazioni devono essere fatte sulla stessa fattura estera.



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Prestazioni di servizi B2B ricevuti dal committente italiano

3. Annotare (registrare) la fattura nel **registro IVA vendite**, entro il mese di ricevimento della fattura, ovvero anche in data posteriore, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al medesimo mese di ricevimento.

L'operazione va quindi riferita alla liquidazione periodica del mese nel quale la fattura è ricevuta.

4. Annotare (registrare) la fattura integrata nel **registro IVA degli acquisti**, entro il mese successivo a quello di ricevimento e comunque non prima dell'annotazione sul registro delle fatture emesse.

Con l'annotazione nei due registri, l'IVA è resa neutrale in fase di liquidazione periodica.

Gli Elenchi INTRASTAT

I soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi "generici" con altri soggetti passivi IVA di altri Stati UE **hanno l'obbligo di presentare**, con trasmissione telematica e con cadenza periodica, agli uffici dell'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi (**elenchi INTRASTAT**) con riferimento:

- cessioni intracomunitarie di beni
- acquisti intracomunitari di beni
- prestazioni intracomunitarie di servizi resi
- prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti

Gli Elenchi INTRASTAT

Sono **escluse** dall'obbligo di rilevazione negli elenchi INTRASTAT:

- le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro dove è stabilito il destinatario, per esempio perché non imponibili o esenti
- le prestazioni di servizi relativi agli immobili, trasporto di passeggeri, locazione e leasing di mezzi di trasporto (art. 7-quater del D.P.R. 633/72);
- le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici ecc. (art. 7-quinquies del D.P.R. 633/72).



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Gli Elenchi INTRASTAT

Gli elenchi INTRASTAT sono:

- **Modello INTRA-1:** frontespizio
- **Modello INTRA-1-bis:** cessioni di beni
- **Modello INTRA-1 ter:** rettifiche alle cessioni di beni
- **Modello INTRA-1-quater:** servizi resi
- **Modello INTRA-1 quinquies:** rettifiche ai servizi resi
- **Modello INTRA-2:** frontespizio
- **Modello INTRA-2 bis:** acquisti di beni
- **Modello INTRA-2 ter:** rettifiche agli acquisti di beni
- **Modello INTRA-2 quater:** servizi ricevuti
- **Modello INTRA-2 quinquies:** rettifiche ai servizi ricevuti

Gli Elenchi INTRASTAT

- Gli elenchi INTRASTAT devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane **esclusivamente per via telematica**, entro il **giorno 25 del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di riferimento**.
- I soggetti in possesso di abilitazione ai **servizi telematici Entratel o Fisconline** dell'Agenzia delle Entrate possono utilizzare questi canali anche per trasmettere gli elenchi Intrastat.
- La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati.

Gli Elenchi INTRASTAT

Con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 settembre 2017, n. 194409**, sono state introdotte, a partire dal mese di gennaio 2018, alcune semplificazioni nella compilazione e presentazione per i seguenti modelli INTRA:

- cessioni di beni (modello INTRA-1 bis);
- servizi resi (modello INTRA-1 quater);
- acquisti di beni (modello INTRA-2 bis);
- acquisti di servizi (modello INTRA-2 quater).



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Presentazione trimestrale e mensile degli elenchi INTRASTAT

Modello INTRA	Operazione	Ammontare delle operazioni	Periodicità per la presentazione	Termine di presentazione
modello INTRA-1 bis	cessioni di beni	Se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti	Trimestrale	Trasmissione telematica entro il giorno 25 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento
modello INTRA-1 bis	cessioni di beni	Se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Mensile	Trasmissione telematica entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento

Presentazione trimestrale e mensile degli elenchi INTRASTAT

Modello INTRA	Operazione	Ammontare delle operazioni	Periodicità per la presentazione	Termine di presentazione
modello INTRA-1 quater	servizi resi	Se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti	Trimestrale	Trasmissione telematica entro il giorno 25 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento
modello INTRA-1 quater	servizi resi	Se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Mensile	Trasmissione telematica entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento

Gli Elenchi INTRASTAT

Modello INTRA	Operazione	Ammontare delle operazioni	Periodicità per la presentazione	Termine di presentazione
modello INTRA-2 bis	acquisti di beni	Se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è inferiore a 200.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti	Trimestrale	Trasmissione telematica entro il giorno 25 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento
modello INTRA-2 bis	acquisti di beni	Se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Mensile	Trasmissione telematica entro il giorno 25 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento

Gli Elenchi INTRASTAT

Modello INTRA	Operazione	Ammontare delle operazioni	Periodicità per la presentazione	Termine di presentazione
modello INTRA-2 quater	servizi ricevuti	Se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è inferiore a 100.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti	Trimestrale	Trasmissione telematica entro il giorno 25 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento
modello INTRA-2 quater	servizi ricevuti	Se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Mensile	Trasmissione telematica entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Operazioni extra-UE

Nelle operazioni extra-UE, ossia le operazioni poste in essere con soggetti passivi residenti in paesi extra-UE, possiamo distinguere:

- **Acquisto di merci da paesi extra-UE**
- **Vendita di merci verso paesi extra-UE**
- **Prestazioni di servizi ricevuti da paesi extra-UE**
- **Prestazioni di servizi resi verso paesi extra-UE**

Acquisto di merci da paesi extra-UE

Acquisto di merci da paesi extra-UE

L'acquirente è tenuto ad effettuare una serie di adempimenti quali:

1. **dichiarare la merce alla dogana** producendo la fattura rilasciata dal venditore estero
2. **pagare le spese e i diritti doganali** stabili dall'agenzia delle dogane e dei monopoli
3. **pagare l'IVA** sull'acquisto effettuato
4. Registrazione contabile della **bolla doganale**

Acquisto di merci da paesi extra-UE

I documenti necessari per effettuare un acquisto di beni da paese extra-UE sono:

1. **fattura commerciale** emessa dal fornitore nello stato estero che documenta il costo di acquisto della merce
2. **bolla doganale** rilasciata dall'autorità doganale che attesta l'assoggettamento ad IVA e dazi doganali ed in cui sono indicati i dati della spedizione (informazioni contenute nella lettera di vettura quali origine, destinazione, ecc.); la descrizione dei beni inviati; il valore della merce spedita
3. **fattura dello spedizioniere** comprensiva del costo per il servizio di trasporto fino all'acquirente oltre alle spese anticipate in dogana

Fattura commerciale

Nella fattura emessa dal fornitore estero:

- **non è esposta IVA**
- documenta il **costo di acquisto** della merce importata dall'impresa acquirente nazionale
- **non deve essere registrata nel registro IVA acquisti**, in quanto la rilevazione dell'IVA assolta sul valore dei beni importati avviene attraverso la registrazione della bolla doganale.

Bolla doganale

COME FUNZIONA LA BOLLA DOGANALE

- La merce importata deve essere “sdoganata”, ovvero, prima di essere immessa nel nostro territorio italiano, la merce deve essere sottoposta al controllo dell’Agenzia delle Dogane che verifica le quantità e qualità della merce, oltre al valore della stessa e stabilisce se idonea a circolare nel nostro Paese
- Al termine del controllo, se questo ha esito positivo, viene **rilasciata la bolla doganale** che comprova l’avvenuto pagamento dell’IVA e dei diritti dovuti.

Bolla doganale

La **bolla doganale** è il documento che:

- attesta **l'assoggettamento ad IVA e ai dazi doganali** delle merci importate
- **deve essere registrata nel registro IVA acquisti**

Determinazione dell'IVA

La determinazione dell'aliquota e ammontare dell'IVA viene così stabilita:

- per **l'aliquota IVA** si applica quella vigente nel territorio per la stessa tipologia di merce
- per la **base imponibile** si prende a riferimento:
 - il valore doganale, ossia il prezzo indicato nella fattura estera
 - i diritti doganali dovuti

Fattura dello spedizioniere

- Nella maggioranza dei casi il pagamento dell'IVA e dei dazi doganali viene effettuato direttamente dallo spedizioniere.
- Lo spedizioniere emetterà una **fattura** in cui verranno riportate le **spese di trasporto** sulle quali verrà applicata l'IVA e le **spese anticipate** dallo spedizioniere (IVA e dazi doganali).
- La fattura dello spedizioniere deve essere **registrata nel registro IVA acquisti**.

Acquisto di merci da paesi extra-UE: Esempio

- Una società acquista della merce da un fornitore estero extra-UE che emetterà una fattura senza IVA per un importo pari ad **€ 2.500,00**
- La dogana su tale importo calcola i diritti doganali, applicando ad esempio una percentuale del 5,8%:
DIRITTI DOGANALI = 2.500,00 x 5,8% = € 145,00
- Il valore imponibile ai fini IVA è pari a:
IMPONIBILE = 2.500,00 + 145,00 = € 2.645,00
- L'IVA (aliquota 22%) viene calcolata su un imponibile di € 2.645,00.
IVA = 2.645,00 x 22% = € 581,90

Acquisto di merci da paesi extra-UE: Esempio

- In genere le spese di sdoganamento sono anticipate dallo spedizioniere, il quale riporta tali somme sulla fattura relativa al trasporto ed intestata all'importatore (società).

Lo spedizioniere emette una fattura per un importo pari ad **€ 1.094,90** cui:

- € 300,00 come compenso per il trasporto;
- € 66,00 come IVA calcolata sul compenso;
- € 581,90 come IVA anticipata per conto del cliente;
- € 145,00 come diritti doganali anticipati;
- € 2,00 come imposta di bollo sulla fattura.



Vendita di merci verso paesi extra-UE: iter procedurale in sintesi

Vendita di merci verso paesi extra-UE

- Il dichiarante presenta il **Documento Amministrativo Unico (DAU)** ossia la dichiarazione presso la dogana competente territorialmente
- il dichiarante può essere:
 - il **proprietario** della merce
 - il **rappresentante** del proprietario che può essere:
 - un dipendente/procuratore che agisce in nome proprio e per conto del proprietario (rappresentanza indiretta), munito di appositi poteri e non iscritto ad alcun albo. Agisce sotto la responsabilità del proprietario delle merci.
 - lo spedizioniere doganale, che agisce in nome e per conto del mandante (rappresentanza diretta). E' una persona fisica abilitata alla professione di rappresentare i terzi nei confronti della dogana, è iscritto all'albo degli spedizionieri doganali ed è in possesso di una patente rilasciata dal Ministero delle Finanze.
 - il procuratore dello spedizioniere doganale

Vendita di merci verso paesi extra-UE: iter procedurale in sintesi

- L'ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione ed all'analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza. All'operazione viene assegnato un numero di riferimento **MRN (Movement Reference Number)**.
- Espletati tali adempimenti, l'ufficio di esportazione svincola le merci
- Al momento dello svincolo l'ufficio doganale consegna all'operatore/esportatore il **Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE)** sul quale viene riportato il codice MRN.

Vendita di merci verso paesi extra-UE: iter procedurale in sintesi

- Dopo aver controllato la dichiarazione doganale di esportazione e aver verificato che la merce corrisponda a quella descritta nel DAE, il sistema informatico rimanda all'esportatore la dicitura: **"uscita conclusa"**, che dà la **certezza dell'avvenuto passaggio corretto in dogana**.

Se tale dicitura non viene visualizzata, è necessario recarsi in dogana per verificare che non ci siano problemi relativi alle dichiarazioni doganali di esportazione.

Vendita di merci verso paesi extra-UE: iter procedurale in sintesi

Il soggetto passivo che effettua una vendita di merci verso paesi extra-UE:

- emetterà una **fattura commerciale** che **non riporta l'indicazione dell'IVA** con l'annotazione "operazione non soggetta"
- La **fattura** emessa deve essere registrata nel **registro IVA vendite**

Prestazioni di servizi ricevuti da paesi extra-UE

Prestazioni di servizi ricevuti da paesi extra-UE

Il soggetto passivo che riceve una prestazione di servizi da paesi extra-UE:

1. riceverà una **fattura estera** che **non riporta l'indicazione dell'IVA**
2. Deve emettere l'**autofattura** (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 633/72), entro il 15° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione
3. L'autofattura deve essere annotata sia nel **registro IVA acquisti** che nel **registro IVA vendite**, rendendo di fatto **neutra l'operazione**.

Prestazioni di servizi resi verso paesi extra-UE

Prestazioni di servizi resi verso paesi extra-UE

Il soggetto passivo che effettua una prestazione di servizi verso paesi extra-UE:

- emetterà una **fattura** che **non riporta l'indicazione dell'IVA** con l'annotazione "operazione non soggetta"
- La **fattura** emessa deve essere registrata nel **registro IVA vendite**

Fatture elettroniche

- Dal 31/03/2015 le Pubbliche Amministrazioni (come ministeri, comuni, regioni, province, albi professionali, forze dell'ordine, Università etc...) **non possono più accettare**, e quindi pagare, le **fatture cartacee**
- L'unica modalità per poter trasmettere fatture alle Pubbliche Amministrazioni è utilizzare un servizio di **fatturazione elettronica** che risponda ai requisiti della normativa di riferimento

Fatture elettroniche

Le fatture elettroniche:

- **non sono file allegati** ad una mail
- si tratta di fatture in formato elettronico, **strutturate** secondo un **linguaggio standard** chiamato **XML** (eXtensible Markup Language)
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura
- la trasmissione è vincolata all'indicazione nella fattura elettronica del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni

Fatture elettroniche

- Una volta firmata digitalmente, la fattura transita dal **Sistema di Interscambio**, che per legge è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione
- Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di snodo tra gli attori interessati e ha il compito di verificare che il formato del documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano completi
- Dopo accurati controlli, grazie all'indicazione del codice univoco riportato proprio sulla fattura elettronica, il Sistema di Interscambio provvede a **inviarla alla Pubblica Amministrazione** destinataria che, solo dopo le necessarie verifiche, può quindi procedere al pagamento del proprio fornitore

Split Payment

- L'articolo 1, comma 629, lettera b), della **Legge di Stabilità 2015** (Legge n. 190/2014) introducendo **l'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72**, ha previsto un nuovo meccanismo di applicazione dell'IVA, denominato **Split Payment**
- Split payment ossia **scissione dei pagamenti** prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati soggetti, espressamente previsti dalla norma, l'imposta sia addebitata dal fornitore, ma versata all'Erario dal cliente (cessionario o committente).

Split Payment

Art 17-ter del D.P.R. 633/1972:

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate **nei confronti dello Stato**, per i quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Split Payment

Il meccanismo dello split payment prevede che:

- le Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni e servizi siano **tenute a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata** in fattura dai loro fornitori
- le Pubbliche Amministrazioni **debbano pagare** ai fornitori **solo l'importo imponibile**

Split Payment: Obblighi contabili

I **fornitori di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni** dovranno rispettare le seguenti **regole**:

- indicare in fattura la dicitura **“scissione dei pagamenti”** ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72 al fine di segnalare all’Ente destinatario che l’IVA è posto a suo carico
- emettere la fattura in **formato elettronico**
- **annotare** le fatture emesse nel **registro IVA vendite** o corrispettivi;
- **non computare** l’IVA a debito nella liquidazione periodica IVA

Split Payment: novità

Con l'entrata in vigore del **Decreto Legge n. 50/2017** sono state introdotte importanti novità che modificano ed estendono la disciplina dello **Split Payment IVA**.



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

P I N
Toolkit

Split Payment: novità

D.L. n. 50/2017

PRIMA NOVITA': **L'applicazione del metodo dello split payment anche ai professionisti soggetti a ritenuta d'acconto.**

- L'**IVA** indicata nella fattura di un professionista emessa nei confronti di una Pubblica Amministrazione dovrà essere **versata direttamente** all'Erario **da parte della Pubblica Amministrazione** che riceve la fattura e non dovrà essere corrisposta al professionista, il quale percepirà solo il compenso per il servizio prestato.
- Il **professionista quindi non dovrà versare l'IVA** all'Erario.

Split Payment: novità

D.L. n. 50/2017

SECONDA NOVITA': L'allargamento della platea di soggetti destinatari della disciplina dello Split Payment IVA

Oggi rientrano tra i soggetti destinatari della fattura elettronica per obbligo:

- **molti enti pubblici precedentemente esclusi dalla norma**
- **enti di ricerca**
- **enti per il diritto allo studio**
- **Consip spa**
- **Consob**
- **Sogei spa**
- tutte le **società quotate**, le società **controllate** direttamente e indirettamente **dallo Stato**, le società controllate direttamente **dagli enti territoriali** e le società ed enti controllati **dalle predette società**

Split Payment: novità

La recente conversione in legge del **Decreto Legge n. 148/2017** ha confermato, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, **l'estensione dell'ambito soggettivo dei destinatari della disciplina dello Split Payment IVA**



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

P I N
Toolkit

Split Payment: novità

D.L. n. 148/2017

Ulteriore allargamento della platea di soggetti destinatari della disciplina dello Split Payment IVA

Dal 01/01/2018 rientrano tra i soggetti destinatari della fattura elettronica:

- **enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- **fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche;**
- **società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;**
- **società controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni pubbliche;**
- **società partecipate da Amministrazioni pubbliche**

Fatturazione elettronica: prossime novità

Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha previsto l'obbligo di **fatturazione elettronica** per tutti i soggetti passivi IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse per le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate tra soggetti passivi IVA:

- residenti
- stabiliti
- identificati nel territorio dello Stato

CONTATTI

- > pingiovani.regione.puglia.it <
- > info@pingiovani.regione.puglia.it <


Incontri di persona

PREVIO APPUNTAMENTO TRAMITE MODULO DI CONTATTO



Regione Puglia Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale

via G. Gentile, 52 – Bari
dal lunedì al venerdì, ore 09:00 – 12:00
martedì e giovedì, ore 15:00 – 17:00



ARTI Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione

via G. Petroni, 15/F – Bari
dal lunedì al venerdì, ore 09:30 – 13:00
dal lunedì al giovedì, ore 14:30 – 16:00



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

P I N
Toolkit